

Annuncio del ministro delle finanze. Gettito basso

# Uk tassa il web

## Dal 2020 sui servizi digitali

DI CRISTINA BARTELLI

La Gran Bretagna pronta ad approvare la sua web tax. L'annuncio è arrivato da Philip Hammond, ministro delle Finanze del Regno Unito, durante la presentazione del progetto di bilancio in Parlamento, ieri. La web tax di Sua Maestà colpirà Google, Facebook e altri giganti del web con una nuova «tassa sui servizi digitali», anche se dai dati forniti dal ministro delle finanze avrà come gettito un importo intorno ai 400 milioni di sterline.

Il cancelliere dello Scacchiere ha insistito sul fatto che la misura «sarebbe stata attentamente progettata per garantire che siano i colossi tecnologici affermati - piuttosto che le nostre startup tecnologiche - a sostenere il peso di questa nuova tassa».

Hammond ha detto che ha

lavorato con altri paesi per raggiungere un accordo su

Ma ha anche aggiunto che «non possiamo continuare a parlare per sempre», così la Gran Bretagna farà la mossa unilateralmente se necessario. La tassa sui servizi digitali entrerà in vigore nell'aprile 2020.



Philip Hammond

una tassa digitale internazionale.

Lo scorso 4 ottobre (si veda *ItaliaOggi* del 5 ottobre 2018) sempre Hammond aveva invitato sia la commissione Ue sia l'Ocse ad accelerare sul progetto di tassazione condivisa nei confronti dei giganti del web. Le obiezioni del governo britannico erano rivolte in particolare all'azione dell'Ue rea di fare troppo poco e preferire una soluzione transitoria a una regolamentazione strutturale e duratura.

Studio Tax Watch su Regno Unito

# Facebook & co., briciole in tasse

DI LUCA RISO

Facebook, Google, Apple, Microsoft e Cisco stanno privando il Tesoro inglese di oltre un miliardo di sterline l'anno, sotto-stimando la quantità di ricavi veramente realizzata. Secondo un nuovo studio redatto da Tax Watch le cinque multinazionali avrebbero generato utili da clienti inglesi, nel 2017, per oltre 6,6 miliardi di sterline. Questo avrebbe dovuto portare, nelle casse del Tesoro inglese, circa un miliardo di sterline. Tuttavia, le cinque società hanno versato, insieme, 191 milioni di sterline. Somma che ha causato un divario di 1.067 miliardi di sterline. Il problema secondo lo studio sono le regole internazionali. Non esiste infatti nessuna regola che vieta alle multinazionali di decidere in quale parte

del mondo registrare i loro guadagni, indipendentemente dal luogo in cui questi effettivamente prodotti. Se le cinque multinazionali avessero dunque pagato tutte le tasse dovute al Regno Unito, in cinque anni avrebbero dovuto versato circa 5 miliardi di sterline. Da

parte loro le società accusate hanno risposto che non hanno violato nessun genere di legge fiscale nel Regno Unito. E in effetti a livello internazionale non esiste alcuna legge che impedisce ad una multinazionale di dichiarare i profitti in un paese fiscalmente vantaggioso. Proprio per cercare di impedire che questo genere di problemi si sviluppino in futuro che l'Unione europea sta cercando di lavorare alla sua digital tax, che dovrebbe essere approvata a fine 2018 o inizio 2019.

© Riproduzione riservata

**Facebook, Google, Apple, Cisco e Microsoft stanno privando il Tesoro inglese di oltre un miliardo di sterline ogni anno**

ACCERTAMENTI/ Un'innovativa Cassazione

# Tributi locali senza pre-contraddittorio

DI SERGIO TROVATO

Per la prima volta la Cassazione si pronuncia sul contraddittorio preventivo in materia di accertamento dei tributi locali. Con l'ordinanza 26579 del 22 ottobre 2018 ha affermato che per Ici, Imu, Tasi e altri tributi locali, l'amministrazione comunale non è obbligata a convocare il contribuente e a attivare il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale prima di emanare gli avvisi di accertamento. Questo obbligo è imposto solo per i tributi cosiddetti armonizzati, nel rispetto delle norme europee, e per imposte e tasse per le quali la legge lo prevede espressamente.

È una notizia molto attesa dagli enti locali, poiché spesso viene opposto dai contribuenti in sede amministrativa e giudiziale il mancato rispetto da parte delle amministrazioni dell'obbligo di convocare i contribuenti e di instaurare con gli stessi un contraddittorio prima di notificare gli avvisi di accertamento. Si tratta del primo pronunciamento della Cassazione sull'Ici, che produce effetti per tutti gli altri tributi locali.

Per i giudici di legittimità, non c'è un obbligo generalizzato di instaurare il contraddittorio preventivo. Tantomeno per l'Ici e per tutti gli altri tributi locali. L'at-

to impositivo tributario presenta una sua particolarità rispetto agli altri provvedimenti e, quindi, non sono direttamente applicabili le norme sul procedimento amministrativo. In realtà, il problema si è posto perché la Cassazione in un primo momento aveva sostenuto che anche in materia tributaria fosse imposto il contraddittorio endoprocedimentale. Tesi poi superata con la pronuncia a Sezioni unite e altre (24823/2015, 2873/2018). Con l'ordinanza 26579 ribadisce che è limitato l'ambito di applicabilità del contraddittorio ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'azienda accertata, come previsto dall'articolo 12 della legge 212/2000.

Inoltre, chiarisce che per i tributi non armonizzati l'amministrazione è tenuta a attivare il contraddittorio con l'interessato se specificamente stabilito da una norma di legge. Mentre in tema di tributi cosiddetti armonizzati, «avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto». Sempre

che il contribuente dimostri che nella fase amministrativa avrebbe potuto far valere le proprie ragioni.

© Riproduzione riservata

SPONSORIZZAZIONI/ Ordinanza della Corte

# È irrilevante il luogo dove si svolge l'evento

DI EMILIO DE SANTIS

L'aspettativa del ritorno commerciale connesso alla pubblicità di un marchio, non trova un limite territoriale dato dalla località in cui opera lo sponsor, diversa da quella dell'impresa sponsorizzata.

Lo afferma l'ordinanza 21775/2018 della Cassazione, nell'accogliere il ricorso di una società avverso la sentenza n. 43/2010 della Ctr Lombardia, la quale aveva confermato la decisione dei giudici del primo grado.

Il caso verteva su di un avviso di accertamento - per Iva ed Irpeg dell'anno d'imposta 2002 - notificato alla società contribuente, a seguito «di un'ampia verifica» effettuata dalla Guardia di finanza.

In esso l'ufficio aveva ripreso a tassazione «costi pubblicitari» ed altri «ricavi non dichiarati» nella considerazione che non fossero stati provati - i primi - e non rilevati - i secondi - per la differenza riscontrata tra i dati dichiarati dal contribuente «sia negli studi di settore che nel bilancio di chiusura al 31/12/2002».

In appello la contribuente aveva prodotto un «contratto pubblicitario» che regolamentava l'obbligo assunto dalla società Gamma di «applicare sulle proprie autovetture partecipanti a gare automobilistiche il logo della società contribuente», ma i giudici del territorio avevano ritenuto legittima la ripresa a tassazione operata

dall'ufficio, nella considerazione che non fosse specificato «il motivo per cui la sponsorizzazione era effettuata in un territorio diverso da quello in cui la società operava».

Così posta la questione, i giudici di legittimità, dopo essersi soffermati sull'ormai arcinota differenza tra spese di rappresentanza e spese pubblicitarie o propaganda, osservano che il motivo del ricorso presentato dalla contribuente su tale specifico punto è fondato, nella considerazione che «una limitazione territoriale come quella postulata nella sentenza impugnata si palesa quindi come estranea alla logica della figura giuridica in discorso», cioè quella delle spese pubblicitarie. La Cassazione, per altro verso, ritiene invece infondati il secondo e terzo motivo del ricorso, con i quali la contribuente aveva eccepito rispettivamente che i maggiori ricavi derivassero dal mero ricalcolo - illegittimo - operato dal software Gerico e che non fosse stata presa in esame la richiesta di tenere conto delle sole rettifiche operate dai giudici di primo grado. Ciò perché correttamente - secondo la Suprema corte - la Ctr aveva affermato che il recupero a tassazione di ricavi non dichiarati non era basato esclusivamente sugli studi di settore, ma «era frutto della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza e della differenza riscontrata tra i dati dichiarati dal contribuente sia negli studi di settore che nel bilancio di chiusura al 31/12/2002».



Le decisioni sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)